

le interviste

L'incredulità del giurista che vede una sentenza sovvertire i principi cardine della norma: «Non viviamo in una monarchia assoluta, dove il giudice può condannare a morte con le leggi del re» E il magistrato che respinse la prima richiesta di uccidere la giovane di Lecco

IL CENTRO DI BIOETICA DELLA CATTOLICA

«Sentenza che contrasta con la Convenzione Onu»

«Questa sentenza contrasta con il punto F dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che afferma il dovere da parte degli Stati di "prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazioni di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità". Il fatto che Eluana sia una persona con gravissima disabilità, come tutti coloro che sono in stato vegetativo, non può quindi essere addotto come motivo per sottrarla all'alimentazione e all'idratazione che le sono dovute». Lo scrive in una nota il Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, diretto dal professor Adriano Pessina. «Non è condivisibile - prosegue il documento - la tesi secondo cui la richiesta di sospendere alimentazione e idratazione non riguarderebbe "l'interesse pubblico e generale", ma sarebbe soltanto l'espressione di un "diritto personalissimo del soggetto, di spessore costituzionale come il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita anche in quella terminale". In primo luogo, non ci sono in atto trattamenti specificamente terapeutici, in secondo luogo la condizione di

Eluana non è quella di un malato in fase terminale, ma di una persona con gravissima disabilità, e, infine, questa sentenza sembra confliggere con il principio costituzionale dell'indisponibilità della vita, fondamento della nostra democrazia». «Una società democratica è tale - si legge poi nel documento della Cattolica - nella misura in cui ha una concezione ampia della dignità umana, in grado di riconoscere il valore di ciascun essere umano, in qualsiasi situazione si trovi. Nessuna forma di giustizia potrà evitare pratiche discriminatorie se si accetterà il convincimento che esistono condizioni di salute che rendono la vita indegna. Non ha senso ricreare il solito modello di contrapposizioni ideologiche, destra/sinistra, laici/cattolici, piuttosto occorre domandarsi se oggi la conferma della democrazia e dell'uguaglianza tra gli uomini non passi proprio attraverso la tutela della vita di Eluana». «Uno dei pilastri della democrazia - conclude la nota - non è soltanto quello di garantire la pluralità dei punti di vista sulla vita, ma di impedire che queste visioni personali entrino in conflitto con il diritto fondamentale alla vita».

ETICA
E GIUSTIZIA

«Questo lunghissimo iter per deresponsabilizzare chi ucciderà la giovane. Assurdo, è una vicenda

con diversi ribaltamenti dello spirito normativo, scuote le fondamenta giuridiche della comunità»

Gentile: «La vita umana non è un affare di famiglia»

Il filosofo del diritto: la sentenza Englaro è un paradosso apocalittico

DI PAOLO LAMBRUSCHI

Un «paradosso apocalittico» che sconvolge la civiltà giuridica stessa. Per un filosofo del diritto come Francesco Gentile, 72 anni, cattedra all'antica università di Padova, la sentenza della Cassazione su Eluana è stata un vero colpo. Di più, le 21 pagine scritte dai giudici romani hanno ribaltato le sue convinzioni di intellettuale che ha dedicato una vita allo studio del senso profondo della legge e della giustizia. Professore, qual è dunque il paradosso di questa sentenza? Il diritto serve a richiamare la responsabilità personale di fronte a un evento. In questo caso si è sovvertito tutto e per la prima volta una legge servirà per togliere responsabilità a un padre che decide di dare la morte alla figlia. La quale oltretutto non è in stato di coscienza e quindi non è in grado di affermare cosa pensa veramente. Per me è un paradosso che scuote le fondamenta giuridiche della nostra comunità, qualcosa di apocalittico e non da minimizzare.

Cosa intende dire? Parliamoci chiaro. Se Beppino Englaro intendeva evitare alla figlia sofferenze, a suo parere insopportabili, perché non ha scelto altre strade? Non credo gli sarebbe mancata la comprensione dei giudici.

Invece? Invece questo lunghissimo iter giuridico ha avuto l'unico scopo di deresponsabilizzare lui e i sanitari che eseguiranno la sentenza. Mi pare un assurdo giuridico, un obbrobrio viziato dall'ideologia. Non si è mai visto un simile capovolgimento. E purtroppo non è l'unico in questa vicenda.

Quali altri elementi giudica errati?

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero di Milano perché la vita di Eluana, le sue sorti, non riguarderebbero un interesse generale e pubblico, ma una tutela soggettiva e individuale. Ne deriva allora che il bene indisponibile della vita di una persona, che pur essendo in stato vegetativo viene considerata cittadina di questo stato, diventa un affare privato. Anzi, di famiglia. Quindi, in base a questa logica, perché prendersi la briga di perseguire una persona folle di gelosia che uccide il coniuge traditore? Non è anche questo affar loro? Questo strano

volgimento dello spirito del diritto è talmente evidente che mi chiedo cosa abbia ispirato i giuristi della Cassazione nella loro decisione. Per giunta compiendo una violazione dello spirito della nostra Costituzione, in particolare dell'articolo 32.

«Non possiamo negare il diritto alla nutrizione a una disabile così grave. Queste forzature volute da giuristi e scienziati sono molto pericolose»

Il quale afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E che nessuno può essere obbligato a curarsi se non per disposizione di legge. Dov'è la violazione?

Nel sostenere che per garantire questo diritto a non curarsi una persona possa essere messa a morte per fame e per sete. Davvero un'interpretazione singolare. In tanti anni di studi ho sempre creduto che la nostra Carta servisse a tutelare la vita, la salute e l'uguaglianza dei cittadini, non a legittimare la sorte di questa poveretta. Altro punto nodale, l'alimentazione diventa «forzata», equiparata all'accanimento terapeutico

Ma Eluana Englaro non è una malata terminale né vive attaccata a macchinari. Non si può negare il diritto di essere nutrita a nessuno, men che mai ad una persona al massimo grado di disabilità. Questo apre un precedente molto pericoloso per il nostro Paese. Ci si chiede quindi se è legittimo togliere il diritto al cibo a qualsiasi persona non autosufficiente. Per assurdo, possiamo allora comportarci così anche con un neonato che non è in grado di alimentarsi. Questa decisione cela un'ipocrisia. Quale?

«Avrei preferito sentir dire chiaramente che le persone in stato vegetativo sono troppe nel nostro Paese e che non abbiamo i fondi sufficienti a tenerle in vita. Ma siccome non c'è il coraggio di affermarlo, allora ci si ripara dietro questa manipolazione del diritto. Non viviamo in una monarchia assoluta dove il giudice, in base a una legge decisa dal re, può ordinare che un suddito venga messo a morte. Qui non siamo in presenza di una normativa votata da una maggioranza da applicare, vediamo solo la forzatura della legge perpetrata da un gruppo di scienziati e giuristi che girano attorno ai corpi di questi malati».

La sentenza è eseguibile? Per me no, almeno in una struttura pubblica italiana dove, fino a prova contraria, si va per ricevere le cure. Perché, anche se si cerca di minimizzare, questa donna arriverà alla morte dopo una lunga agonia. Sa cosa mi sconcerta?

«Non sono tra quelli che hanno perduto la speranza, forse una corte internazionale ristabilirà la giustizia. Ma questo voler piegare a tutti i costi il diritto all'ideologia toglie pietas e umanità alla legge».



LE REAZIONI

UNIONE GIURISTI CATTOLICI

«Sentenza giuridicamente devastante»

«Affidare l'accertamento di una presunta volontà di Eluana a mere testimonianze orali e alla verifica dello stile di vita della ragazza rende fragilissime le tradizionali rigide garanzie in merito all'accertamento delle volontà testamentarie e banalizza il lungo e accurato lavoro fatto dai bioeticisti nel costruire il paradigma del consenso informato. Affidare a un tutore la decisione ultima sulla vita della figlia, altera gravemente la struttura di questo prezioso istituto, che non potrà più essere pensato come volto esclusivamente alla tutela e al bene dei più deboli e dei più fragili». Lo ha affermato l'Unione giuristi cattolici italiani che ha definito «giuridicamente devastante» la sentenza della Cassazione. «Rendendo disponibile la vita di Eluana si introduce di fatto nel nostro ordinamento l'eutanasia passiva» ha commentato l'associazione.

PAPA GIOVANNI XXIII

«Intervenga il presidente della Repubblica»

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che da molti decenni si batte per la difesa della vita umana si è detta «profondamente turbata e addolorata dalla decisione della Corte di Cassazione di uccidere Eluana Englaro - ha fatto sapere - Questa condanna a morte tocca la coscienza di tutti in quanto non è espressione della scienza medica ufficiale, ma è un verdetto di una suprema corte giudicante... Si creerà un gravissimo precedente che potrebbe portare alla legittimazione dell'eutanasia». L'associazione ha rivolto un appello al presidente della Repubblica «affinché possa fermare questo omicidio di Stato in nome di una giustizia insopportabile e disumana. Nessuno può restare in silenzio nell'assistere alla lenta e progressiva morte di una persona a cui verrà sospesa l'alimentazione e l'idratazione lasciandola così morire di fame e di sete».

COPERCOM

«Così si apre la strada all'eutanasia»

«È aperta la strada all'eutanasia. La Suprema Corte, sostituendosi al legislatore, ha sentenziato la morte di Eluana Englaro». Questo il commento del Copercom, il coordinamento delle associazioni per la comunicazione, al pronunciamento della Cassazione che ha autorizzato il distacco del sondino con quale Eluana viene nutrita. «Privare dell'alimentazione e dell'idratazione una persona in stato vegetativo equivale ad ucciderla - ha dichiarato il Copercom - Come hanno ribadito i nostri vescovi è urgente una legge sulla fine della vita dai contenuti inequivocabili, nella salvaguardia della vita stessa. In questa ora triste e densa di incognite riaffermiamo il nostro impegno, in particolare nell'ambito della comunicazione, a favore della difesa della vita e della dignità di ogni uomo».

CRISTIANI PER SERVIRE

«Si calpesta la vita in nome della pietà»

Sul caso Englaro è intervenuta anche l'associazione Cristiani per servire, che ha sottolineato come per i malati psico-fisici e per le loro famiglie si sia fatto ben poco da trent'anni. «Il problema di staccare la "spina" - ha dichiarato il presidente Franco Previte - porta a una complessa e ampia riflessione che consiste nel considerare senza valore la vita umana, in nome della così detta "pietà"». Oltre a portare a pensare che questa "metodologia" potrebbe coinvolgere persone anziane, non autosufficienti, malati psico-fisici o terminali «tutti uniti in un unico abbraccio della sofferenza che per i meno sensibili sono considerati un fardello di persone inutili».

la storia

Laudisio, presidente del Tribunale di Monza, 9 anni fa dichiarò inammissibile il ricorso per staccare il sondino

DI PAOLO VIANA

Cattolico e giudice, un bel dilemma per Nicola Laudisio. Il presidente del tribunale di Monza - che si trasferirà a Como non appena il Csm approverà la sua nomina - risponde che «come cattolico la mia coscienza non accetta determinate cose», anche se come giudice «rispetto le sentenze, come quella della Suprema Corte». Nove anni fa, il nome di Eluana non finiva ogni giorno in prima pagina e le carte del tribunale di Lecco, di cui

«E io, giudice, dissi no a papà Beppino»

Laudisio era presidente, riportavano semplicemente le iniziali, per ragioni di privacy. Ma quel ricorso non si può dimenticare e Laudisio non se l'è scordato. Il giudice fu il primo a dire di no a papà Beppino. «Rigettammo il suo ricorso - ci racconta - perché considerammo le sue richieste una forma di eutanasia». La battaglia intorno alla vita di Eluana era appena iniziata. Il padre della ragazza «ricoverata presso una casa di cura in stato vegetativo post traumatico irreversibile», si legge nelle carte, aveva richiesto al Tribunale l'autorizzazione «a esprimere per conto della figlia il consenso a che, ferma restando la somministrazione dei farmaci per l'epilessia e per la cura del disagio fisico connesso alla mancanza di liquidi, vengano interrotte le cure che consentono al corpo della stessa di protrarre lo stato vegetativo, mediante interruzione dell'alimentazione artificiale».

Laudisio e i giudici Davide De Giorgio e Daniela Marconi il primo marzo del 1999, definirono «del tutto evidente l'inammissibilità della richiesta» e definirono «inammissibile il ricorso». I giudici leccesi sintetizzavano la situazione in questo modo: «L'umana comprensione per l'esasperazione e il dolore che hanno indotto il genitore a ravvisare nella morte l'unica risposta dignitosa alla sofferenza che da anni pervade la vita della figlia, non può esimersi il Tribunale dal sottolineare il profondo contrasto della richiesta con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti a una misura di estrema dizione nei confronti

dei malati nella speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita cosciente, attiva e produttiva». Nel 2003, intervistato da Monza club, lo stesso giudice aveva spiegato che «la regola fondamentale della morale è una sola: osservare, per chi crede, i comandamenti; per chi fa il giudice le leggi». E a distanza di anni non ha cambiato parere ma ammette che il diritto «è soggetto all'interpretazione e prendo atto delle sentenze diverse che si sono avute su questo caso». Nel decreto del '99 si parlava della tutela costituzionale del «diritto alla vita come primo fra tutti i diritti inviolabili dell'uomo, la cui dignità attinge dal valore assoluto della persona e prescinde dalle condizioni anche disperate in cui si esplica la sua esistenza». Si rilevava

«l'indisponibilità del diritto alla vita da parte dello stesso titolare, desumibile dall'art. 579 del codice di procedura civile che incrimina l'omicidio del consenziente, rende inconcepibile la possibilità che un terzo rilasci validamente il consenso alla soppressione di una persona umana incapace di esprimere la propria volontà». Si rilevava infine che «nel caso in esame, la sospensione dell'alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti del più elementare dei doveri di cura e assistenza». Nove anni dopo, con le valigie in mano per Como, Laudisio risponderà il latino «tot capita, tot sententiae» - e si adegua al parere della Cassazione, ma ammette: «La mia visione degli atti fu di parere opposto». E commenta: «Noi giudici siamo persone che applicano il diritto. La verità la conosce solo Dio».